

# MISSIONE 2 – Il PNRR e il Catalogo dei sussidi ambientalmente favorevoli e dei sussidi ambientalmente dannosi



PNRR

*DOSSIER*

Il *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza* (PNRR) ha adottato un modello di sviluppo attraverso il quale si propone di coniugare la crescita economica con la tutela dell'ambiente e del clima. Da punto di vista operativo tale risultato viene perseguito privilegiando quegli investimenti che non presentano aspetti pregiudizievoli per l'ambiente. Come chiarisce lo stesso PNRR, *gli impatti ambientali indiretti sono stati valutati e la loro entità minimizzata in linea col principio del “non arrecare danni significativi” all'ambiente (“do no significant harm” – DNSH) che ispira il NGEU<sup>1</sup>. In altri termini, le misure inserite in agenda non devono comportare rischi di eventuali danni per l'ambiente e il clima.*

Tale impostazione di fondo appare, poi, rafforzata con la proposta di revisione del PNRR (che ha avuto il via libera dell'ECOFIN l'8 dicembre 2023), attraverso la quale lo Stato italiano si impegna, tra le altre cose, a realizzare la revisione dei *sussidi ambientalmente dannosi* (SAD) a partire dal 2026.

Si tratta di una riforma di particolare importanza, in quanto appare in grado di modellare l'intero sistema dei sussidi pubblici, anche al di là dei progetti PNRR, rafforzandone la funzione di strumento di tutela dell'ambiente e del clima.

È proprio in ragione di tale carattere potenzialmente pervasivo dell'emananda riforma – capace di dispiegare i suoi effetti anche rispetto ad attività estranee e/o successive al PNRR – che appare utile effettuare una breve ricognizione sulla disciplina dei sussidi ambientalmente dannosi attualmente in vigore.

Tale operazione ermeneutica dovrà, quindi, prendere le mosse dall'art. 68 della L. 28 dicembre 2015, n. 221, *Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali* (c.d. Legge sulla Green Economy) il

<sup>1</sup> A tal proposito il punto 2.4, dell'allegato V al Regolamento (UE) 241/2021, istitutivo del Dispositivo di Ripresa e Resilienza chiarisce che *Il piano per la ripresa e la resilienza è in grado di assicurare che nessuna misura per l'attuazione delle riforme e dei progetti di investimento inclusa nel piano per la ripresa e la resilienza arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 (principio «non arrecare un danno significativo»).*

*Ai fini della valutazione sulla base di questo criterio la Commissione tiene conto degli elementi seguenti:*

*Ambito di applicazione*

*– Nessuna misura per l'attuazione delle riforme e dei progetti di investimento inclusi nel piano per la ripresa e la resilienza arreca un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 (principio «non arrecare un danno significativo»).*

*Rating*

*A – Nessuna misura arreca un danno significativo agli obiettivi ambientali (principio «non arrecare un danno significativo»)*

*C – Una o più misure arrecano un danno significativo agli obiettivi ambientali (principio «non arrecare un danno significativo»).*

quale istituisce il *Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli* presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare<sup>2</sup>.

Per la redazione del *Catalogo* il Ministero incaricato si avvale, oltre che delle informazioni nella disponibilità propria e dell'*Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale*, delle informazioni rese disponibili dall'*Istituto nazionale di statistica*, dalla *Banca d'Italia*, dai Ministeri, dalle regioni e dagli enti locali, dalle università e dagli altri centri di ricerca, che forniscono i dati a loro disposizione secondo uno schema predisposto dal medesimo Ministero. La stessa norma precisa (nell'ultimo periodo del primo comma) che, ai fini della catalogazione, i sussidi sono intesi nella loro definizione più ampia e comprendono, tra gli altri, gli incentivi, le agevolazioni, i finanziamenti agevolati e le esenzioni da tributi direttamente finalizzati alla tutela dell'ambiente.

Il catalogo, ai sensi del secondo comma del citato art. 68, è aggiornato entro il 30 giugno di ogni anno. L'art. 4, comma 1, del D.L. 1 marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55, ha disposto la modifica dell'art. 68, comma 2, secondo periodo della L. n. 221/ 2015, incaricando il *Ministro della transizione ecologica* dell'invio alle *Camere* e al *Comitato interministeriale per la transizione ecologica*, entro il 15 luglio di ogni anno, di una relazione concernente gli esiti dell'aggiornamento del Catalogo e le proposte per la progressiva eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi e per la promozione dei sussidi ambientalmente favorevoli, anche al fine di contribuire alla realizzazione del *Piano per la transizione ecologica*.

L'individuazione dei sussidi dannosi o favorevoli sotto il profilo ambientale rappresenta un'attività valutativa altamente complessa, che va collocata nell'ambito delle principali linee di valutazione delle politiche pubbliche coinvolte dalla definizione di sussidi, prevista dalla vigente normativa:

- *politiche di spesa pubblica*, con la valorizzazione dei relativi processi di *greening* (“*inverdimento*”) della spesa, sia di tipo corrente (es. incentivi alla produzione), che in conto capitale (es. incentivi diretti agli investimenti produttivi). L'analisi dei sussidi riguarda gli incentivi statali, delle regioni e degli enti locali rivolti a imprese e famiglie;

---

<sup>2</sup> L'istituzione del *Catalogo* costituisce una misura a sostegno dell'attuazione degli impegni derivanti dalla comunicazione della Commissione europea «*Europa 2020 - Una strategia per una crescita intelligente sostenibile e inclusiva*» [COM (2010) 2020 definitivo], dalle raccomandazioni del Consiglio n. 2012/C219/14, del 10 luglio 2012, e n. 2013/C217/11, del 9 luglio 2013, e dal regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, in accordo con le raccomandazioni contenute nel Rapporto OCSE 2013 sulle *performance* ambientali dell'Italia e con la dichiarazione conclusiva della Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile svoltasi a Rio de Janeiro dal 20 al 22 giugno 2012.

- *politica fiscale*, e relativo processo di riforma verso una sempre maggiore integrazione degli aspetti ambientali. In particolare, il Catalogo pone sotto osservazione le forme di esenzioni o agevolazioni concesse a specifiche categorie di beneficiari, che derogano al sistema “ordinario” di un regime di tassazione (le c.d. *spese fiscali*)<sup>3</sup>;
- *politiche e regolazioni tariffarie* (elettricità, gas, acque, rifiuti), e relativo processo di riforma per tener conto:
  - della necessità di fornire ad utilizzatori primari ed utenti finali opportuni *segnali di prezzo* della scarsità delle risorse naturali utilizzate e della necessità di internalizzare le esternalità ambientali<sup>4</sup>;
  - dell’esigenza di incentivare forme di produzione ecosostenibili o interventi di efficienza e risparmio nell’uso della risorsa.

Attualmente, il *Catalogo dei sussidi ambientalmente favorevoli e dei sussidi ambientalmente dannosi* è uno strumento unicamente informativo.

È necessario, quindi, approfondire le valutazioni effettuate nell’ambito del *Catalogo* con riferimento agli scenari di sviluppo di tecnologie, carburanti e innovazioni che potrebbero essere impiegate in alternativa a quelle dannose per l’ambiente, corredando il Catalogo di informazioni utili al decisore per la successiva fase di riforma o rimozione dei sussidi dannosi.

In particolare, si ritiene opportuno che le valutazioni tengano conto dell’intero ciclo di vita, per evitare effetti ambientali distorsivi. Questa raccomandazione potrà essere rafforzata grazie alle necessarie collaborazioni con gli enti esperti in materia di nuove tecnologie verdi e carburanti puliti. Inoltre, sarebbe importante sviluppare gli effetti occupazionali degli schemi di incentivazione, per facilitare ai lettori la possibilità di analizzare le valutazioni ambientali formulate dal Catalogo con le necessarie considerazioni economiche e sociali.

Attualmente, proprio in ragione del suo carattere di strumento informativo, l’utilità del *Catalogo* consiste nel *miglioramento della trasparenza sui fondamenti istitutivi* (ricostruzione delle fonti normative, finalità, durata, previsioni d’impatto finanziario, ecc.) *dei diversi regimi agevolativi*, spesso nascosti fra le maglie di normative complesse.

<sup>3</sup> A tal proposito sembra opportuno sottolineare come questo ramo della riforma fiscale non riguardi solamente le agevolazioni concesse nell’ambito delle c.d. *imposte ambientali* relative ai prodotti energetici, ai veicoli di trasporto, all’inquinamento e all’uso delle risorse, ma riguarda tutte le forme di fiscalità.

<sup>4</sup> Indicazione che nei fatti si traduce in un incremento di prezzi e tariffe relativi a tali beni e servizi, ulteriore rispetto ai costi di produzione e distribuzione e alla remunerazione dell’attività d’impresa.

Per molti sussidi sono state individuate basi di dati (indicatori, inventari delle emissioni, ecc.), analisi empiriche, rassegne di casi studio di letteratura, manuali di valutazione ambientale, che consentono non solo una catalogazione, ma anche una quantificazione degli impatti o dei benefici ambientali delle attività sussidiate (grado di merito ambientale del sussidio). Queste fonti informative possono essere utili sia nella pubblica amministrazione (ad es. nell'ambito delle procedure di VIA, VAS e CBA), sia nel settore privato, fornendo agli operatori di mercato elementi conoscitivi utili a chiarire i possibili scenari evolutivi delle politiche pubbliche, sostenendoli nelle necessarie analisi di sensitività e di rischio che permettono agli operatori dell'economia reale e ai mercati finanziari di operare in maniera più razionale e trasparente (adottando ad esempio misure preventive o di copertura dei rischi).

L'edizione 2022 del *Catalogo* ha introdotto, per la prima volta, un'analisi della coerenza delle politiche interne con i principi europei sull'economia circolare, rispetto ad un ampio insieme di sussidi ambientalmente significativi attualmente in vigore nella legislazione italiana. Analisi di coerenza che si caratterizza per i seguenti aspetti:

- il metodo utilizzato ha confini e limiti precisi;
- non sostituisce altre metodologie più sofisticate per la valutazione delle sovvenzioni, né suggerisce una specifica riforma della politica delle sovvenzioni;
- fornisce informazioni relative alla valutazione della coerenza dei sussidi con i principi EC;
- l'analisi svolta ha evidenziato eventuali meccanismi incentivanti in potenziale contrasto con i principi di circolarità o sussidi favorevoli per l'economia circolare e gli elementi di comunanza o di differenza fra i criteri di valutazione della compatibilità ambientale dei sussidi e i criteri di economia circolare;
- fornisce un contributo su come migliorare l'efficacia delle politiche di sviluppo sostenibile attraverso una maggiore integrazione delle politiche ambientali con quelle riguardanti la transizione verso un'economia circolare.

L'esercizio di analisi dei singoli sussidi sotto il profilo ambientale permette di individuare possibili opzioni di miglioramento della compatibilità ambientale del sussidio. Si tratta prevalentemente di:

- sussidi “*incerti*” con effetti ambientali divergenti;

- sussidi “dannosi” (SAD) che potrebbero essere oggetto di riforma e diventare sussidi favorevoli per l’ambiente (SAF) mediante l’introduzione di requisiti e condizionalità ambientali.

In questi casi, il decisore pubblico competente può considerare non solo l’ipotesi di rimuovere il sussidio dannoso, ma anche l’opzione di una “*trasformazione del sussidio*”, per migliorarne l’efficacia ambientale e l’efficienza economico-sociale per la collettività: visto che lo Stato, per ogni sussidio affronta delle spese o rinuncia ad un gettito, può chiedere che siano perlomeno ridotte le esternalità negative per la collettività o, viceversa, rafforzati i benefici ambientali associati all’attività sussidiata.

Rispetto ad eventuali innovazioni e miglioramenti del *Catalogo* appare utile prendere le mosse dalla constatazione che l’esperienza valutativa del *Catalogo* presenta un carattere di valutazione “*ex post*”. Sarebbe, quindi, opportuno valutare l’estensione delle attività valutative del *Catalogo* anche alle fasi *ex ante*, di impostazione e proposta di nuove misure, attraverso una valutazione *ex ante* dei sussidi, intervenendo sulla disciplina della AIR (*Analisi d’impatto della Regolamentazione*). Anche in questo caso, l’attuazione di questa disposizione richiederebbe una forte intensificazione dei rapporti di collaborazione fra tutte le amministrazioni coinvolte (Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, estensore del *Catalogo*, le altre amministrazioni centrali, ecc.).

Sulla base delle informazioni fornite dal *Catalogo*, il sistema di Governo può considerare diverse opzioni di intervento, che vanno dall’ipotesi di rimuovere gradualmente il sussidio dannoso puntando a recuperare il gettito per altri utilizzi – anche prevedendo forme di riutilizzo favorevoli all’ambiente all’interno del settore interessato – per minimizzare eventuali impatti sociali o sulla competitività internazionale, all’ipotesi di una semplice riforma del sussidio, confermandone l’esborso finanziario ma introducendo requisiti ambientali per la sua erogazione.

Il Governo, infine, nella *Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile 2022*, il cui aggiornamento è stato coordinato dal *Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica*, in collaborazione con le altre amministrazioni centrali e locali, nonché con il *Forum per lo sviluppo sostenibile*, evidenzia l’importanza del tema definendo uno specifico *Obiettivo Strategico Nazionale*: “Attuare la riforma fiscale ecologica ed espandere l’applicazione dei green bond sovrani”.

L'attuale edizione del *Catalogo*, prende in esame 168 incentivi con impatto ambientale che hanno registrato un effetto finanziario nel corso del 2021.

Le definizioni del termine “*sussidio*” ricomprende al suo interno un insieme di interventi simili ma differenti tra loro:

- trasferimenti dello Stato verso un soggetto privato (WTO);
- vantaggi in termini di reddito o di costo (OCSE);
- scarto tra prezzo osservato e costo marginale sociale della produzione che internalizza i danni arrecati alla società (FMI).

Ai sensi della Legge sulla *Green Economy* (Art. 68 della L. n. 221/2015), i sussidi sono intesi nella loro definizione più ampia e comprendono:

- gli incentivi;
- le agevolazioni;
- i finanziamenti agevolati;
- le esenzioni da tributi direttamente finalizzati alla tutela dell'ambiente.

Il Catalogo suddivide i sussidi in due principali categorie:

- sussidi diretti (leggi di spesa);
- sussidi indiretti (o spese fiscali).

I c.d. sussidi “*impliciti*” sono stati riconosciuti come parte dei sussidi indiretti, in quanto sussidi che possono emergere dalla tassazione ordinaria e favorire comportamenti e scelte di consumo, investimento e produzione favorevoli o dannosi per l'ambiente<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup> Un esempio di tali casi specifici, può essere il “*underpricing*” per l'estrazione di risorse naturali (es. cave o *royalties* sulla coltivazione di idrocarburi).

In alcuni casi, la complessità di un determinato sussidio può dare luogo a difficoltà nell'inquadramento del sussidio stesso all'interno della dicotomia tra *Sussidi ambientalmente favorevoli* (SAF) e di *sussidi ambientalmente dannosi* (SAD). Per tali fattispecie si fa ricorso ad un'ulteriore categoria di sussidi, i c.d. *sussidi incerti* (SAI)<sup>6</sup>.

Al fine di facilitare la valutazione, aumentare gli investimenti sostenibili ed eliminare il *greenwashing*<sup>7</sup>, la Commissione Europea ha introdotto un sistema di classificazione che determina se un'attività economica può essere considerata "sostenibile" o "verde". Il c.d. sistema di *Tassonomia Europea* ha il compito di migliorare la conoscenza e la misura degli impatti derivanti da un sussidio sull'ambiente.

Secondo l'art. 6 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 *relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088*, la Tassonomia Europea considera un'attività sostenibile rispetta i seguenti 6 obiettivi ambientali:

1. Mitigazione dei cambiamenti climatici;
2. Adattamento ai cambiamenti climatici;
3. Uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine;
4. Transizione verso un'economia circolare;
5. Prevenzione e controllo dell'inquinamento;
6. Protezione e recupero della biodiversità e degli ecosistemi.

Il Catalogo analizza ed illustra diversi metodi di valutazione (es. *quickscan*, *checklist*) e di quantificazione (es. *price gap*, costo marginale sociale) delle attività. Ciò permette

<sup>6</sup> Ciò accade quanto i sussidi si presentano come favorevoli per una o più componenti ambientale ma possono essere, al tempo stesso, dannosi per altre componenti o quanto non sono disponibili sufficienti elementi di valutazione.

<sup>7</sup> Si tratta di una pratica che vede le aziende fornire informazioni ingannevoli o false sulla sostenibilità dei loro prodotti o servizi, facendoli sembrare più "green" di quanto non siano in realtà; consiste nel comunicare una politica green senza incidere realmente in maniera positiva sull'ambiente. I principali rischi delle pratiche del *greenwashing* per le aziende:

- Danno alla reputazione aziendale e perdita della fiducia del consumatore;
- Essere soggetti a un'investigazione a causa di affermazioni dubbie e ingannevoli;
- Rischio di essere citati in giudizio;
- Perdite finanziarie;
- Perdita di partner B2B (il numero di società disposte a collaborare con tale azienda diminuirà a causa del rischio di essere a loro volta associate a soggetti che utilizzano comportamenti o strategie di comunicazione fuorvianti);
- Greenhushing (ossia la propensione da parte di talune aziende impegnate nella sostenibilità a pubblicizzare in modo limitato, o addirittura non comunicare affatto, il proprio impegno e i propri risultati).

di mettere a disposizione dei *policy-maker* strumenti di elaborazione delle informazioni necessarie per una rimozione dei SAD e l'adozione, rafforzamento ed efficientamento dei SAF.

Ciascuna misura è descritta all'interno di una scheda (*"carta d'identità"*), con l'obiettivo di fornire le informazioni essenziali sui singoli sussidi e le motivazioni della valutazione ambientale. Nello specifico, ogni sussidio è descritto mediante:

1. un "titolo" del sussidio, in modo da rendere più fruibile la comunicazione del riferimento alle singole misure;
2. i riferimenti normativi riguardanti la sua introduzione e le eventuali modifiche;
3. una sintesi descrittiva delle modalità di funzionamento, prevedendo per le spese fiscali l'esplicitazione dell'informazione sul livello ordinario della tassazione (es. *aliquota ordinaria*) e sul livello di agevolazione (*aliquota agevolata*) al fine di permettere un confronto immediato con riferimento agli effetti finanziari;
4. il livello di riformabilità: viene indicato il livello di *giurisdizione* del sussidio analizzato, ovvero se esso possa essere riformato autonomamente dal Governo nazionale, esclusivamente in sede UE o a livello internazionale (trattati bilaterali o accordi multilaterali)<sup>8</sup>;
5. la classificazione dell'impatto ambientale (SAF, SAD o SAI) e la motivazione della valutazione ambientale, che deve fare riferimento a studi di letteratura, manuali, dati e indicatori tratti dalle statistiche ufficiali.

La quinta edizione (edizione 2022) del *Catalogo dei sussidi ambientalmente favorevoli e dei sussidi ambientalmente dannosi* – la quale riprende le analisi effettuate nelle precedenti aggiornando la lista dei sussidi – identifica 168 sussidi per il 2021, di cui SAF pari a 18,6 miliardi di euro e SAD pari a 22,4 miliardi di euro, e fornisce l'analisi dei sussidi distribuiti nelle cinque categorie come:

1. Agricoltura e Pesca;
2. Energia;
3. Trasporti;
4. IVA agevolata;

<sup>8</sup> Ad esempio, i sussidi ai combustibili fossili per uso marittimo e aereo (kerosene) o le quote gratuite ETS hanno bisogno di una cooperazione a livello internazionale.

## 5. Altri Sussidi.

Rispetto al 2020, sono cessati 14 sussidi, di cui 11 SAF, per un totale di 0,4 miliardi di euro in meno di sussidi favorevoli. Con un intervento di riforma per il raggiungimento degli obiettivi nazionali per la graduale eliminazione delle sovvenzioni dannose, in particolare dei *sussidi alle fonti fossili*, nel 2022 il Governo italiano ha abrogato 5 SAD per un totale di 105,9 milioni di euro non stanziati a partire dal 2022. Infatti, con l'art. 4 commi 1-3 del D.L. 27 gennaio 2022, n.4, (convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2022, n. 25) sono stati *eliminati 5 SAD* presenti nella categoria *Energia* e classificati anche come sussidi alle fonti fossili:

- Riduzione dell'accisa per i carburanti utilizzati nel trasporto ferroviario di persone e merci;
- Esenzione dall'accisa sui prodotti energetici impiegati per la produzione di magnesio da acqua di mare;
- Riduzione accise sui prodotti energetici per le navi che fanno esclusivamente movimentazione all'interno del porto di *transshipment* (trasbordo);
- Fondi per ricerca, sviluppo e dimostrazione per gli idrocarburi (petrolio e gas);
- Fondi per ricerca, sviluppo e dimostrazione per il carbone.

Relativamente alla *categoria di Agricoltura e Pesca*<sup>9</sup> per il 2021, si verifica una lieve diminuzione del *Regime di detrazione forfettizzata al 50% dell'IVA* per le attività di agriturismo (da 3,67 a 1,70 milioni di euro) e la cessazione di 2 sussidi nel 2020 relativamente allo:

- Sviluppo dell'innovazione in agricoltura;
- Arresto temporaneo delle attività di pesca.

<sup>9</sup> Rispetto alla quale i sussidi individuati derivano principalmente da misure comunitarie della politica agricola e in minor parte dagli interventi nazionali di agevolazione fiscale che interessano il settore.

Nella *categoria dei Trasporti* si rileva:

- un incremento della Detrazioni fiscali per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici (da 0,01 del 2020 a 22 milioni di euro del 2021);
- una diminuzione del Contributo per i veicoli a due ruote elettrico o ibrido (da 10 milioni di euro del 2019 a 0,6 del 2021);
- un raddoppio, dal 2020 al 2021, del Contributo per i veicoli a quattro ruote M1 e N1 (da 70 a 140 milioni di euro).

Tre sussidi classificati come SAF sono invece cessati nel 2020 e includono:

1. il contributo di circa 16 milioni di euro all’autotrasporto per il rinnovo veicoli;
2. l’aiuto al rinnovo del parco veicolare delle imprese degli autotrasportatori;
3. il buono mobilità.

Dal punto di vista dell’impatto finanziario, anche per il 2021, l’incidenza delle agevolazioni alle auto aziendali, rimane quella preponderante nell’ambito dei trasporti con più di un miliardo di euro stanziato nel 2021.

Nella *categoria Altri sussidi* si rileva:

- un aumento di 0,4 miliardi di euro del credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno;
- una diminuzione del super ammortamento per i titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni da 3,8 miliardi di euro del 2020 a un miliardo di euro del 2021;
- una lieve diminuzione della detrazione del 50% o 65% o 110% per vari interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti da 2 miliardi di euro del 2020 a 1,2 del 2021;
- un aumento della detrazione per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche (700 milioni di euro in più rispetto al 2020).

Non sono stati rinnovati i seguenti SAF:

- Agevolazione per l’acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici;
- Credito di imposta per la ripresa economica nei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016;
- Credito d’imposta per la riqualificazione degli stabilimenti termali;
- Disposizioni in materia di rifiuti e imballaggi;
- Agevolazioni fiscali sui prodotti da riciclo e riuso;
- Incentivi per la prevenzione e riduzione dei rifiuti;
- Misure per interventi urgenti di emergenze per la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici.

In riferimento all’ambito del *regime di IVA agevolata* al 4%, al 5% e al 10% (tra cui rientra una parte importante dei SAD), i sussidi inclusi in questa categoria sono tutti a regime e in gran parte introdotti nel 1972 con il D.P.R. n. 633, per cui la normativa ha riconfermato il numero delle misure registrate per gli anni precedenti.

Le variazioni nella categoria IVA agevolata rilevano:

- una differenza dell’effetto finanziario per il 2021 dell’IVA agevolata per la cessione, da imprese costruttrici e non, di case di abitazione, maggiore di 600 milioni di euro rispetto all’anno precedente;
- la classificazione l’IVA agevolata per servizi di riparazione e ristrutturazione di abitazioni private come *sussidio incerto*;
- la riconferma, anche per il 2021, del dato rilevante per il SAD su IVA agevolata per l’energia elettrica per uso domestico di circa 2 miliardi di euro;
- l’aggiornamento da 4,2 a 1,8 miliardi di euro il dato su IVA agevolata per case di abitazione non di lusso del 2020, che ha prodotto una variazione di circa 2 miliardi di euro in meno sul *Totale “Incerto”* in IVA agevolata al 10%.

Inoltre, con l’edizione 2022 del *Catalogo dei sussidi ambientalmente favorevoli e dei sussidi ambientalmente dannosi* è stata aggiornata l’analisi delle misure di emergenza messe in atto per contenere e ridurre gli effetti dell’aumento dei prezzi del gas naturale, dell’elettrico e dei carburanti.

Infine, l'edizione 2022 del *Catalogo dei sussidi ambientalmente favorevoli e dei sussidi ambientalmente dannosi*, introduce uno studio che analizza i sussidi anche in base ai principi *dell'economia circolare*.